

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIREZIONE PER IL PERSONALE

Allegato al d.r. n. 122 del 09.11, 2016

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 24 bis della legge 240/2010, l'Ateneo nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione può stipulare, con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca dei progetti finanziati dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati.

Articolo 2

Durata e finanziamento dei contratti

1. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili in base alle vigenti norme per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. 2. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di tecnologo sono posti a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca, anche sulla base di apposite convenzioni di finanziamento.

Articolo 3

Attivazione della procedura di richiesta del posto

- 1. Ciascun Dipartimento interessato all'istituzione del posto da tecnologo a tempo determinato, dovrà con propria delibera:
- a) indicare il progetto di ricerca e i relativi fondi su cui far gravare gli oneri finanziari del contratto;
- b) stabilire la durata del contratto e l'impegno orario richiesto al tecnologo (tempo pieno o tempo parziale);
- c) indicare, tenendo conto della professionalità necessaria e delle disponibilità finanziarie, il trattamento economico onnicomprensivo da attribuire al tecnologo, che deve essere compreso tra il trattamento complessivo attribuito al personale di categoria D, posizione economica D3 e la categoria EP, posizione economica EP3, dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università;
- d) specificare i requisiti di partecipazione
- e) specificare in relazione alla tipologia di attività da svolgere la qualificazione professionale richiesta ai candidati e la tipologia di esperienze lavorative pregresse (tipologia di attività svolta presso enti pubblici e privati o attività libero professionali) necessarie per partecipare alla selezione;
- 2. La delibera del Dipartimento sarà sottoposta al parere del Senato Accademico e alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4
Destinatari

1. I destinatari dei contratti saranno individuati tramite selezione pubblica per titoli e colloquio e i relativi

bandi saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR e dell'Unione europea.

2. Potranno partecipare alle selezioni per titoli e colloquio i candidati in possesso almeno della laurea e di una particolare qualificazione professionale indicata dai Dipartimenti in relazione alla tipologia del progetto di ricerca e alle relative attività dallo stesso previste.

3. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali alla data di presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il 4° grado compreso con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede il posto, o con il Rettore, o con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5 Bando di selezione

1. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

Inoltre, nel bando saranno indicati:

- a) il Dipartimento che ha richiesto il posto;
- b) il numero dei posti;
- c) la durata del contratto;
- d) il trattamento onnicomprensivo e il regime di impegno orario (tempo pieno o parziale);
- e) il termine, non inferiore ai 20 giorni, e le modalità di presentazione delle domande;
- f) i dati del progetto di ricerca e del soggetto finanziatore;
- g) i requisiti generali e specifici di partecipazione;
- h) i criteri e le modalità di valutazione dei candidati;
- i) la tipologia dei titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile alle stesse;
-) la votazione minima richiesta per l'ammissione al colloquio e per il suo superamento;
- k) le modalità di comunicazione della data e sede di svolgimento del colloquio;
- l) la menzione dell'obbligo di versamento di € 15,00 quale contributo di partecipazione.

Articolo 6

Commissione giudicatrice

- 1. La Commissione giudicatrice della selezione di cui al presente Regolamento sarà composta da tre componenti indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto, scelti tra professori e ricercatori universitari, o esperti interni, di comprovata competenza nelle tematiche oggetto del progetto di ricerca;
- 2. I componenti della Commissione giudicatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n.487 e dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

3. La Commissioni giudicatrici saranno nominate con provvedimento del Direttore generale.

Articolo 7

Valutazione dei titoli e del colloquio

1. La valutazione dei titoli e del colloquio avverrà sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione giudicatrice nella prima riunione.

2. La commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti, così distribuiti:

- a) titoli valutabili: punti 50,
- di cui titoli di servizio max 20 punti, altri titoli max 30 punti (per titoli di studio ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso; titoli culturali e professionali; altri titoli non ricompresi nelle precedenti categorie)

b) colloquio: punti 50.

3. Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le attitudini e le competenze tecnico-professionali utili ad espletare le specifiche attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca del progetto di ricerca.

- 4. La data, l'ora e il luogo di svolgimento del colloquio verranno comunicati agli ammessi, con preavviso di almeno 10 giorni, con un avviso che verrà pubblicato sul Sito Internet d'Ateneo e contestuale comunicazione all'indirizzo di posta elettronica o di PEC indicato nella domanda di partecipazione. Nel predetto avviso verrà data comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
- 5. Verranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato al colloquio un punteggio pari o superiore a 35/50.
- 6. Il punteggio finale sarà ottenuto sommando i punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. I candidati verranno inseriti in graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale. A parità di merito si terrà conto di quanto previsto all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/94.
- 7. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale ed è pubblicata sul sito Internet dell'Ateneo.

Articolo 8

Stipula del contratto di lavoro

- 1. Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, che disciplinerà i diritti e i doveri del tecnologo a tempo determinato e il trattamento economico onnicomprensivo.
- 2. Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal C.C.N.L. del comparto Università, dal D.lgs. 165/2001, dalla legge 240/2010 e da quanto contenuto nel contratto individuale stipulato all'atto dell'assunzione in servizio.
- 3. I chiamati in servizio devono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, la documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente.

Articolo 9

Incompatibilità e risoluzione anticipata del contratto

- 1. Al tecnologo a tempo determinato si applicano le disposizioni che disciplinano le incompatibilità previste dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
- 2. Per la risoluzione anticipata del contratto il tecnologo a tempo determinato è obbligato a dare un preavviso di almeno 30 giorni.
- 3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 10

Norme finali

- 1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applica, per quanto compatibile con la figura di cui all'art. 24 bis della legge 240/2010, la disciplina prevista dal codice civile, dal CCNL del comparto Università, dalle altre disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.
- 2. Ai sensi dell'art. 24 bis comma 5, i contratti disciplinati nel presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico amministrativo delle Università.
- 3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.

